

**INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI**

I Suoi depositi presso FCA Bank S.p.A. sono protetti da:	F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione:	100.000 Euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali(1).
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 EURO. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante (2).
Se possiede un conto cointestato con un' altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 Euro si applica a ciascun depositante separatamente.
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (3).
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito.
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma <a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a> <a href="mailto:infofitd@fitd.it">infofitd@fitd.it</a>
Per maggiori informazioni:	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>
Conferma di ricezione del depositante:	

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- (1) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).
- (2) Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EURO per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura.
- (3) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).